

	Comune di GRAFFIGNANA Provincia di Lodi <i>codice Ente 10998</i>	C.C.	13	30/03/2021
---	---	-------------	-----------	-------------------

Prot.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE."

Adunanza straordinaria di 1° convocazione – Porte chiuse.

L'anno duemila ventuno, addì 30 del mese di MARZO, alle ore 21'00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati, di cui:

- presenti in loco n. 10
- collegati da remoto n. 0
- assenti giustificati n. 1 (DIMASI Alessandro)

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
<i>Sig.ra MUZZI Margherita</i>	X		<i>Sig. ZAMBONI Gabriele</i>	X	
<i>Sig. CIVARDI Maurizio</i>	X		<i>Sig. BOCCHIOLA Antonio</i>	X	
<i>Sig. RAVERA Marco</i>	X		<i>Sig.ra MAGRINO Lucia Caterina Antonietta</i>	X	
<i>Sig. GIUCA Giuseppe</i>	X		<i>Sig. LAZZARI Marco</i>	X	
<i>Sig. VILLANTIERI Fabio Angelo</i>	X				
<i>Sig.ra GRENCI Beatrice</i>	X				
<i>Sig. DIMASI Alessandro</i>		X			
			Totale	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fausta NIGRO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Arch. Margherita MUZZI, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, riportato in calce alla presente proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con D.M. del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione Pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di*

messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

RICHIAMATA la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 817, della L. 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della L. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 6 del 25/01/2021, ad oggetto "PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA MANOVRA FISCALE PER L'ANNO 2021";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 6 del 01/03/2021, ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 7 del 01/03/2021, ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023";

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 70 articoli, che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e ritenuto di procedere all'approvazione;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto, reso dal Revisore dei Conti in data 23/03/2021;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione dell'assessore RAVERA Marco, che illustra gli aspetti normativi della delibera in esame - elaborata a partire dal testo base messo a punto dall'ITEL - con la quale vengono accorpati alcuni tributi previgenti, e specifica che le tariffe saranno definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale in equivalenza del gettito complessivo dei previgenti tributi;

All'esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri comunali a votare sul presente punto all'Ordine del Giorno;

Con voti:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. 0

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 70 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con D.M. del 13 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
5. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. DI DARE ATTO che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il Canone di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it; tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE

ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

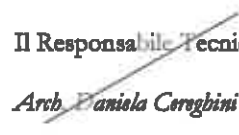
"Ai sensi dell'art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime parere favorevole/~~contrario~~ di regolarità ~~tecnica~~/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto."

Il Responsabile Amministrativo


Emilio Squarzi

Graffignana, 26/03/2021

Il Responsabile Tecnico


Arch. Daniela Ceregini

Il Responsabile Contabile


Dott. Matteo Bonini



COMUNE DI GRAFFIGNANA

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con delibera di C.C. n. ** del 30/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni	11
Articolo 22 - Esenzioni	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 28 - Riduzione del canone.....	15
Articolo 29 - Esenzione dal canone	15
Articolo 30 - Pagamento del canone.....	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16

Articolo 31 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 32 - Funzionario Responsabile.....	16
Articolo 33 - Tipologie di occupazioni.....	16
Articolo 34 - Occupazioni abusive.....	16
Articolo 35 - Domanda di occupazione.....	17
Articolo 36 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 37 - Obblighi del concessionario.....	18
Articolo 38 - Durata dell'occupazione.....	18
Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 44 - Classificazione delle strade.....	20
Articolo 45 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	20
Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 47 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	21
Articolo 48 - Soggetto passivo	22
Articolo 49 – Passi Carrai	22
Articolo 50 - Agevolazioni.....	22
Articolo 51 - Esenzioni	22
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	23
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 55 - Rimborsi.....	24
Articolo 56 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	24
Articolo 57 - Attività di recupero.....	24
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
Articolo 58 – Disposizioni generali.....	25
Articolo 59 - Funzionario Responsabile.....	25
Articolo 60 - Domanda di occupazione.....	25
Articolo 61 - Criteri per la determinazione del canone.....	25
Articolo 62 - Classificazione delle strade.....	26
Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 64 - Occupazioni abusive.....	26

Articolo 65 - Soggetto passivo	27
Articolo 66 - Versamento del canone	27
Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva	27
Articolo 68 - Rimborsi.....	27
Articolo 69 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	28
Articolo 70 - Attività di recupero.....	28

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità¹ non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale abbia espresso parere favorevole;
 - L'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari
1. Nel caso sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.
2. Salvo i casi è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale, non può essere trasferita a terzi. Inoltre è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di un'autorizzazione, l'interessato può chiedere il rinnovo, osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento.
4. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,

mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente per cui lo stesso abbia istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la medesima data; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
 - a) Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq;

- Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq. e 5,50 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5,50 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,51 mq;
4. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
- a) 100 %per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,50 mq.;
 - b) 67 %per le esposizioni pubblicitarie tra 5,51 mq. e 8,50 mq;
 - c) 50 %per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,51 mq.

Articolo 15– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o, in caso di concessione, al soggetto che gestisce il canone stesso, che ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità di Legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno.

5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al soggetto che gestisce il canone l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o al soggetto che gestisce il canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dalla Legge.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità eventualmente stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico e a uso privato e dei veicoli utilizzati per il trasporto è soggetta al canone nella sola superficie eccedente a quella esentata dal successivo art.22 comma "k". Il Canone dovuto è stabilito nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari corrispondente al 20% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 80% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Graffignana costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto che gestisce il canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il soggetto che gestisce il canone rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il soggetto che gestisce il canone sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
10. Le tariffe del servizio sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente, e nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del Comune o del concessionario, per la pubblica consultazione, sono altresì esposti l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 28- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 29- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Graffignana e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dalla Legge.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 32- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 33- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 34- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 56 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 35- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di

sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 36- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione.

Articolo 37- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 38- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni nove, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 39- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 37, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 40- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 41- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 42- Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 43- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 44- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria..
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 45- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e a giorno.

Articolo 46- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)

Articolo 47- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 48- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 49- Passi Carrai

1. I passi carrai sono esenti dall'applicazione del canone di cui al presente regolamento.

Articolo 50- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;

Articolo 51- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore 6.
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili ;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - i) vasche biologiche;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 52- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla Legge.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 56- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di Legge.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 57- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Articolo 59- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 60- Domanda di occupazione

1. Per le richieste di occupazione si richiama quanto decretato dalla Regione Lombardia in materia di occupazione di commercio itinerante su aree pubbliche.

Articolo 61- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati nella misura prevista come da impianto tariffario approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 62- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 63- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e a giorno.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 64- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 65- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.

Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi previsti dalla Legge.

Articolo 69- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di Legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 70- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33-

Allegato 1 - Elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo

A) CENTRO STORICO

- 01 PIAZZA CASCINA MAGGIORE (AREA MERCATALE)
- 02 PIAZZA G. MAZZINI
- 03 PIAZZA SAN ROCCO
- 04 VIA A. GRAMSCI
- 05 VIA A. MANZONI
- 06 VIA BRACCHI
- 07 VIA CANTALUPO
- 08 VIA CASTELLO
- 09 VIA F. CAVALLOTTI
- 10 VIA LAZZARETTO
- 11 VIA LODI
- 12 VIA MARTIRI DI FANTINA
- 13 VIA MILANO
- 14 VIA ROMA
- 15 VIA SEN. GREPPI
- 16 VIA TRENTO
- 17 VIA VITTORIO VENETO
- 18 VIA XXI LUGLIO

B) ZONE ESTERNE

- 01 CASCINA ACCUSE
- 02 CASCINA MOLINA
- 03 CASCINA NUOVA
- 04 CASCINA PORCHIROLA
- 05 CASCINA VIMAGANO
- 06 CASCINA ZERBI
- 07 LOCALITA' FORNACE
- 08 LOCALITA' PADULO
- 09 LOCALITA' TERME
- 10 LOCALITA' TERME CORTESA
- 11 LOCALITA' TERME PELLOIA
- 12 LOCALITA' TERME PETRARCA
- 13 LOCALITA' TERME TERESINA
- 14 LOCALITA' TERME TRIANIN
- 15 LOCALITA' TERME TRIANON
- 16 LOCALITA' TERME VISOLA
- 17 LOCALITA' VIGNOLO FIORITO
- 18 PIAZZA A. MORO
- 19 STRADA DEI BOSCHI LOCALITA' MADONNINA
- 20 STRADA DEI BOSCHI LOCALITA' PETRARCA
- 21 STRADA DEI BOSCHI LOCALITA' TONOLLI

22 STRADA DEI BOSCHI LOCALITA' VALLELUNGA

23 STRADA DEI BOSCHI LOCALITA' VISOLA

24 VIA A. BERTOLUZZA

25 VIA A. BRANDUANI

26 VIA A. DE GASPERI

27 VIA A. NEGRI

28 VIA A. VIVALDI

29 VIA C.A. DALLA CHIESA

30 VIA DEI RONCHI

31 VIA DELLA PACE

32 VIA DELLE BOSCHINE

33 VIA DELLE ROSE

34 VIA DON C. GNOCCHI

35 VIA DON L. STURZO

36 VIA DON MINZONI

37 VIA E. FERMI

38 VIA E. FEZZI

39 VIA F.LLI KENNEDY

40 VIA G. CAMPARI

41 VIA G. DONIZETTI

42 VIA G. MATTEOTTI

43 VIA G. PUCCINI

44 VIA G. ROSSINI

45 VIA G. VERDI

46 VIA GIOVANNI XXIII

47 VIA MIRADOLO

48 VIA MONS. C. BORROMEO

49 VIA MONTELEONE

50 VIA N. PAGANINI

51 VIA P. GORINI

52 VIA PRIVATA BLANCHI

53 VIA REALINA

54 VIA SAN COLOMBANO

55 VIA SAN FRANCESCO

56 VIA SANTA FRANCESCA CABRINI

57 VIA SANT'ANGELO

58 VIA V. BELLINI

59 VIALE DANTE ALIGHIERI

60 VIALE G. MARCORA

Comune di Graffignana

Provincia di Lodi

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

(art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il Revisore dei Conti nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto :

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE."

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di previsione 2021/2023, al 31 gennaio 2021;
- il D.M. 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

visto il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, contenuto nell'allegato alla presente deliberazione oggetto di parere;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE."

Graffignana, **12 3 MAR 2021**

IL REVISORE UNICO
(Dott. Giuseppe Brega)



178

179

180

181

182

PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs.18.8.2000 nr.267

Il sottoscritto Emilio SUARDI in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilio SUARDI

Il sottoscritto Dott. Matteo BELLONI in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta inoltre che la spesa trova copertura al seguente intervento // ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Matteo BELLONI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come

IL PRESIDENTE

Arch. Margherita MUZZI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Fausta NIGRO

[Signature of Dott.ssa Fausta Nigro]

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno 08 04 2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000).

R.P. N° 167 :

- E' stata comunicata, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 267/2000)

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art.134, comma 4, D. Lgs.267/2000) ;

Dalla Residenza Comunale, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fausta NIGRO

[Signature of Dott.ssa Fausta Nigro]

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fausta NIGRO

